



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza: / 4786/08
Registro Generale: 5770/2008

Sezione Quinta

composto dai Signori: Pres. Domenico La Medica
Cons. Aldo Fera
Cons. Aniello Cerreto
Cons. Nicola Russo
Cons. Roberto Capuzzi Est.

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **09 Settembre 2008**.

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

*CONSTR.Industr. DE LA MEDITERRANEE CNIM Q. MAND. RTI
RTI UNIECO SOC. COOP.
RTI COOPSETTE SOC. COOP.*

rappresentato e difeso da:

*Avv. CARLO EMANUELE GALLO
Avv. GIANLUIGI PELLEGRINO
Avv. SIMONA MATTÀ*

con domicilio eletto in Roma

CORSO DEL RINASCIMENTO N.11

*presso
GIANLUIGI PELLEGRINO*

contro

TRM SPA

rappresentato e difeso da:

*Avv. CLAUDIO PIACENTINI
Avv. DIEGO VAIANO
Avv. RAFFAELE IZZO*

con domicilio eletto in Roma

LUNGOTEVERE MARZIO N. 3
presso
DIEGO VAIANO

TME SPA-TERMOMECCANICA ECOLOGIA

rappresentato e difeso da:

Avv. MARCO CASAVECCHIA
Avv. MARIO SANINO

con domicilio eletto in Roma

VIALE PARIOLI N.180
presso
MARIO SANINO

CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZ. E LAVORO
non costituitosi;
CONSORZIO STABILE BUSI
non costituitosi;
COVER INDUSTRIAL SRL
non costituitosi;

per la riforma dell'ordinanza del *TAR PIEMONTE - TORINO :SEZIONE I n. 566/2008* , resa tra le parti, concernente *GARA PER REALIZZ. "CHIAVI IN MANO" DI IMPIANTO DI TERMOVALORIZZ. (RIS. DANNI)* ;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

TME SPA-TERMOMECCANICA ECOLOGIA
TRM SPA

Udito il relatore Cons. Roberto Capuzzi e uditi, altresì, per le parti gli Avvocati G. Pellegrino, R. Izzo, C. Piacentini e M. Sanino;

Considerato che appare necessario l'approfondimento nella opportuna sede di merito della censura relativa al termine di durata della garanzia fideiussoria prevista dalla lex specialis in 250 giorni rinnovabili;

Ritenuto pertanto di accogliere l'appello cautelare ai fini della fissazione del merito ai sensi dell'art. 23 bis comma 3 della legge n° 1034 del 1971 come modificata dalla legge 205 del 2000;


P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 5770/2008) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, **accoglie** l'istanza cautelare in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 09 Settembre 2008

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 5770/2008) è stata trasmessa al

.....TAR PIEMONTE TORINO.....

..... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma 15/09/08

IL DIRIGENTE

